



LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. CALZECCHI ONESTI"

Via dei Mille n.2 63900 Fermo (FM)

PEC APPS030005@pec.istruzione.it E-mail APPS030005@istruzione.it

Tel: 0734/224005 - Fax: 0734/224379 - C.F. 81003740446 - Cod. Mecc. APPS030005



CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONFERIMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, DEL D.Lgs. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

TRA

Il Liceo Scientifico Statale "T. Calzecchi Onesti", con sede in Fermo Via Dei Mille 2, codice fiscale 81003740446, in persona del legale rappresentante Prof.ssa Marzia Ripari, nata a Torino il 22/11/1957, residente a Porto San Giorgio (FM) – Via Enrico Medi, n. 12 – CF. RPRMRZ57S62L219B d'ora innanzi "l'Istituto"

E

Il Dott. Giovanni Mancini, nato a Fermo il 03/05/1960 e residente a Porto San Giorgio in Via Napoli -17 P.iva 02033140449 e-Mail: medico@manciniserviziomedici.it, specialista in Medicina del Lavoro e, Medico competente, esperto COVID – SARS, d'ora innanzi "medico competente".

PREMESSO

- A) che l'Istituto ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e normativa collegata in tema di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente secondo la valutazione dei rischi effettuata;
- B) che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico, definito "competente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli artt. 2 e 38 del D.Lgs.81/08
- C) la necessità di provvedere urgentemente alla nomina del medico competente per l'effettuazione delle visite di rito e per la copertura medica dell'ente;
- D) che, alla luce della riapertura delle scuole per il nuovo anno scolastico e al riavvio di tutte le attività istituzionali in presenza, si rende necessario adottare tutte le cautele e le misure intese a prevenire e controllare la diffusione del contagio da Covid 19 nei luoghi di lavoro;
- E) l'estrema urgenza di provvedere in tempi brevi secondo convenienza economica, opportunità e celerità l fine di procedere all'espletamento delle incombenze di legge;
- F) l'offerta pervenuta dal Dott. Giovanni Mancini prot. n 2659/C14. del 10/03/2021;
- G) congruo l'importo concordato per il suddetto incarico che in via forfettaria è pari a 600 euro onnicomprensivo;
- H) che il Dott. Mancini Giovanni è in possesso dei necessari requisiti previsti dagli art. 2 e 38 del D.Lgs81/2008, e si è dichiarato disponibile a prestare la sua opera professionale;
- I) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, riferimento D.L.vo n. 163 del 12.04.2006, si comunica a codesta spett.le Ditta il numero di CIG e la clausola obbligatoria : - CIG Z3B30FEC85 - Clausola obbligatoria: l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche



LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. CALZECCHI ONESTI"

Via dei Mille n.2 63900 Fermo (FM)

PEC APPS030005@pec.istruzione.it E-mail APPS030005@istruzione.it

Tel: 0734/224005 - Fax: 0734/224379 - C.F. 81003740446 - Cod. Mecc. APPS030005



SI CONVIENE E SI STIPULA

→ Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto che, relativamente all'incarico di Medico Competente, costituisce l'unico documento efficace tra le parti ai sensi dell'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.;

L'Istituto il Dott. Giovanni Mancini, nato a Fermo il 03/05/1960 e residente a Porto San Giorgio in Via Napoli -17 P.iva 02033140449 e-Mail: medico@manciniservizimedici.it, quale medico competente specialista in Medicina del Lavoro, Medico competente, esperto COVID – SARS;

Art. 1-Compiti del medico competente

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08, ed in particolare egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che comprenderà:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, su segnalazione del datore di lavoro.

Art. 2 - Obblighi del medico competente

Il medico competente ai sensi dell'art. 25 e art. 29 del Dd.Lgs. 81/2008

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;



LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. CALZECCHI ONESTI"

Via dei Mille n.2 63900 Fermo (FM)

PEC APPS030005@pec.istruzione.it E-mail APPS030005@istruzione.it

Tel: 0734/224005 - Fax: 0734/224379 - C.F. 81003740446 - Cod. Mecc. APPS030005



- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso lo studio del medico competente, come concordato al momento della nomina;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, (avuta comunicazione dal datore di lavoro) copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- k) coordina l'attività sanitaria relativa a visite mediche specialistiche o esami clinico-biologici, mirati al rischio;
- l) informa il datore di lavoro e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione relativamente alla situazione clinico-epidemiologica aziendale;
- m) collabora alla valutazione dei rischi per quanto di sua competenza.

Art. 3- Obblighi del Medico Competente in collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

Il Medico Competente è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dagli artt. 38-39-40-41-42 del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii.



LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. CALZECCHI ONESTI"

Via dei Mille n.2 63900 Fermo (FM)

PEC APPS030005@pec.istruzione.it E-mail APPS030005@istruzione.it

Tel: 0734/224005 - Fax: 0734/224379 - C.F. 81003740446 - Cod. Mecc. APPS030005



In caso di sostanziali modifiche alle attività lavorative, il Medico Competente, il Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), il datore di lavoro - hanno l'obbligo, di aggiornare e/o modificare il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R) dietro la consultazione di tutti i Rappresentanti di Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S).

Il Medio Competente, inoltre, si impegna a svolgere le attività indicate nel presente contratto in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario, compatibilmente con l'organizzazione scolastica, con eventuale ausilio di collaboratori qualificati che agiranno sotto la direzione del Medico Competente che li rappresenta e nessuna pretesa potrà essere da questi avanzata nei confronti del Committente.

Art. 4 - Obblighi dell'Istituto

L'Istituto, per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione aziendale, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo produttivo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi di, cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine;
- c) a fornire altresì al medico competente tutti gli altri dati previsti dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 81/08 (infortuni, malattie professionali, ecc.);
- d) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza;
- e) ad assistere, direttamente e/o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi delle varie unità produttive, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro e a rispettare il programma degli accertamenti integrativi previsti dal protocollo sanitario stabilito dal medico competente;
- f) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio, alla consegna del medico competente;
- g) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, preavvisando il medico competente con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data programmata;
- h) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori;
- i) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- j) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, per quanto riguarda la propria competenza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.



LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. CALZECCHI ONESTI"

Via dei Mille n.2 63900 Fermo (FM)

PEC APPS030005@pec.istruzione.it E-mail APPS030005@istruzione.it

Tel: 0734/224005 - Fax: 0734/224379 - C.F. 81003740446 - Cod. Mecc. APPS030005



Art. 4-Sede, numero dipendenti e modalità di svolgimento dell'incarico

L'incarico di medico competente si intende riferito all' l'Istituto di istruzione Secondaria di il Grado "t. Calzecchi Onesti" comprendente n° 2 plessi situati rispettivamente in via Dei Mille, 2 e Via G. Agnelli- Fermo Forum – Fermo.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico (art. 622 C.P. e T.U. sulla Privacy), nonché al rispetto dei Codici Deontologici emessi dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi, dalla ICOH e dall'ANMA e del regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali (UE/2016/679).

Art. 5- Corrispettivi e modalità di pagamento

Per l'attività svolta dal medico competente saranno corrisposte le tariffe per le seguenti prestazioni:

- un compenso forfettario annuale di € 600,00 onnicomprensivo che comprende, la partecipazione all'art. 35 una volta all'anno, un evento formativo in teleconferenza, la gestione dei pazienti fragili, le certificazioni ai sensi delle norme previste per la legge 151 e consulenze di supporto ai Datori di Lavoro;
- le parcelle delle visite mediche per la sorveglianza sanitaria sono di € 60,00 per la visita medica di ogni dipendente, comprensivo di esame strumentale, che si effettua nell'ambito della sorveglianza sanitaria; tali visite sono normalmente biennali a meno di una necessità di controllare in maniera più ravvicinata un dipendente.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell'incarico, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, emessa esclusivamente in modalità elettronica, previo accertamento della regolarità del DURC.

Art. 6-Durata e risoluzione dell'incarico

Il presente contratto avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula.

Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, o contravvenisse a norme di Legge o aventi forza di legge, l'Istituzione Scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato.

Indipendentemente dai casi previsti nel presente avviso, l'Istituto ha diritto a promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:

- per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;
- per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio; - per contegno abituale scorretto verso gli utenti;
- per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del servizio ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (risolubilità del contratto per inadempimento).

Art. 7- Trattamento Dati Personali

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle



LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. CALZECCHI ONESTI"

Via dei Mille n.2 63900 Fermo (FM)

PEC APPS030005@pec.istruzione.it E-mail APPS030005@istruzione.it

Tel: 0734/224005 - Fax: 0734/224379 - C.F. 81003740446 - Cod. Mecc. APPS030005



disposizioni del D. Lgs n.196/2003 e del regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali (UE/2016/679).

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che in formato cartaceo. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 8- Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marzia Ripari

Art. 9- Controversie

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del foro di Fermo. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera richiamato nelle premesse, nonché, per quanto compatibile, con la normativa vigente in materia.

Art. 10: Comunicazioni

Qualsiasi avviso o comunicazione scritta, attinente al presente contratto, sarà inoltrata al Medico Competente tramite il servizio di posta elettronica all'indirizzo medico@manciniservizimedici.it, o tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Via Giovanni XXIII, 80 – 63822 Porto San Giorgio (FM).

Letto, approvato e sottoscritto,

PER L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Marzia Ripari)



L'ESPERTO

Il Medico Competente
(Dott. Giovanni Mancini)